

Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1

Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria».

(BUR n. 2 dell'1 febbraio 2011, supplemento straordinario n. 4 del 15 febbraio 2011)

TITOLO I
ENOTECA REGIONALE

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria favorisce la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.
2. La Regione Calabria promuove l'istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei Vini di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione, con sede legale a valenza storica produttiva e di ricerca a Cirò o nell'area del Cirotono in Provincia di Crotone, con sede per l'innovazione tecnologica a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro.

Articolo 2

(Obiettivi)

1. La Casa dei vini della Calabria persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere e valorizzare, in Italia e all'estero, i vini ed i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1;
 - b) sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con l'Assessorato regionale all'Agricoltura;
 - c) favorire iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;
 - d) contribuire all'istruzione e formazione di figure professionali esperte nei settori vitivinicolo, nel *marketing* e nella comunicazione del vino;
 - e) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione. Nella mostra permanente possono essere esposti anche i distillati di vini (*brandy*) e vinacce (grappa), prodotti alternativi derivati dall'uva;
 - f) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali della Calabria ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini con degustazioni guidate da effettuare anche in apposite sale attrezzate;
 - g) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della Regione Calabria;
 - h) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella Regione Calabria.
2. L'Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può:

- a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente;
- b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni, *workshop*, eventi culturali scientifici di promozione del vino.

Articolo 3

(Costituzione, struttura e competenze dell'Enoteca regionale)

1. L'Enoteca regionale è un'associazione costituita ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori viti-vinicoli, cooperative del settore. Possono far parte altresì dell'associazione, i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati.
2. L'Enoteca regionale costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle botteghe ed alle strade del vino.
3. L'Enoteca regionale deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) essere allocata presso edifici aperti al pubblico in possesso di adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici idonei allo scopo;
 - b) garantire opportuni spazi di mescita e locali idonei alla conservazione dei vini della Calabria;
 - c) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;
 - d) assicurare spazi e promuovere opportunità di eventi convegnistici e fieristici;
 - e) presentare vini calabresi DO e IG di qualità accertata ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;
 - f) provvedere alla selezione dei vini calabresi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche;
 - g) predisporre, con i consorzi di tutela della Regione Calabria e le associazioni, l'attività di promozione dei vini di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica;
 - h) svolgere senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio;
 - i) provvedere alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;
 - j) realizzare, d'intesa ed in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni operanti nel territorio, il concorso enologico calabrese, la cui disciplina è demandata al regolamento d'attuazione;

k) svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento delle Botteghe e delle Strade del vino, secondo le direttive impartite dal Dipartimento Agricoltura della Regione.

Articolo 4

(Attività di istruzione, formazione, ricerca ed assistenza tecnica)

1. L'Enoteca promuove attività di istruzione, formazione, ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia vitivinicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione della viticoltura e dell'enologia.
3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di viticoltura ed enologia, da tenersi anche presso sedi ove sussistano le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali.

Articolo 5

(Attività propedeutiche e modalità di costituzione dell'Enoteca regionale)

1. Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura cura le attività propedeutiche per la costituzione dell'Enoteca regionale, redigendo lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico.
2. La Giunta, regionale su proposta del Dipartimento regionale dell'Agricoltura adotta gli schemi degli atti indicati al comma 1 entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e li sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci fondatori.
3. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Consiglio regionale.

Articolo 6

(Comitato tecnico-scientifico)

1. La Regione Calabria istituisce il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività contemplate nella presente legge.
2. Il Comitato è costituito:
 - a) dagli Assessori regionali all'agricoltura e forestazione ed alle attività produttive (o loro delegati);
 - b) dai Presidenti delle Province calabresi (o loro delegati);
 - c) dal Presidente dell'Unione delle Camere di commercio (o suo delegato);
 - d) da cinque esperti di vitivinicoltura, politiche agricole e *marketing* turistico, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
3. Comitato tecnico-scientifico esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante.

Articolo 7

(Finanziamenti)

1. Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l'Enoteca Regionale della Calabria provvede mediante:

- a) la quota di prima ammissione a socio;
 - b) la quota ordinaria annuale di socio;
 - c) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini svolte a favore dei medesimi;
 - d) contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati;
 - e) donazioni.
2. Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono deliberate dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

(Modalità di concessione dei finanziamenti)

1. La concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) è subordinata alla seguente condizione:
- a) l'Enoteca deve adottare lo statuto, il regolamento di cui all'articolo 5 ed un regolamento di organizzazione e di contabilità.

TITOLO II

BOTTEGHE E STRADE DEL VINO

Articolo 9

(Botteghe del vino)

1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le Botteghe del vino che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 5 e siano promosse dall'Enoteca regionale anche su proposta degli Enti locali.

Articolo 10

(Strade del vino)

1. In attuazione della legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
2. Le Strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse e le produzioni dei territori vinicoli possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale.
3. Le Strade del vino hanno tra gli scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescolta, per la promozione e l'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali.
4. L'Enoteca Regionale armonizza le Strade del vino esistenti e ne promuove la costituzione.

Articolo 11

(Competenze della Regione)

1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di cui all'articolo 5, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle Botteghe e delle Strade del vino.
2. La Regione Calabria può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle Strade del vino, di concerto con l'Enoteca regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico.
3. La Regione Calabria promuove l'inserimento delle Strade del vino nei vari strumenti di promozione turistica.

Articolo 12

(Competenze dei Comuni e delle Province)

1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentito il Comitato tecnico-scientifico, di cui al precedente articolo.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Articolo 13

(Disposizioni Finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in € 100.000,00, gravano sul capitolo 5125201 UPB 22040801 Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca, conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) del bilancio di previsione anno 2011.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo o di apposito capitolo istituito in sede di bilancio annuale di previsione.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.